



DOCUMENTO PRESCRITTIVO

Sigla **RE006**

Rev. 1

Pag. 1 di 5

**REGOLAMENTO SPECIFICO PER IL RILASCIO ED IL
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL
SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'**

15.04.2008	A. BANETTA	G. GIUS
DATA	REDAZIONE	APPROVAZIONE



**REGOLAMENTO SPECIFICO PER L'ATTIVITA' DI
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'**

Sigla **RE006**

Rev. 1

Pag. 2 di 5

SOMMARIO

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.0 DEFINIZIONI

3.0 RIFERIMENTI

4.0 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ

4.1 Documentazione aggiuntiva da presentare unitamente alla domanda di certificazione

4.2 Indicazioni per la definizione del campo di applicazione del sistema di rintracciabilità

4.3 Classificazione dei rilievi

4.4 Prescrizioni integrative per la conduzione dell'audit

4.5 Prescrizioni relative al rilascio della certificazione

4.6 Prescrizioni relative all'utilizzo dei riferimenti alla certificazione



REGOLAMENTO SPECIFICO PER L'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'

Sigla **RE006**

Rev. 1

Pag. 3 di 5

1.0 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento – integrando le disposizioni del “Regolamento e Procedura per il rilascio ed il mantenimento della certificazione di prodotto” di AQA - definisce sinteticamente le condizioni che un'Organizzazione deve soddisfare per ottenere e mantenere la certificazione di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 “Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation” rilasciata da AQA.

2.0 Definizioni

Le definizioni di cui alla norma UNI EN ISO 22005 sono integrate dalle seguenti:

Unità Minima Rintracciabile (UMR):

quantità minima omogenea, espressa in peso o volume, per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è oggetto di audit all'interno del sistema di rintracciabilità.

Elementi:

attività/informazioni che il sistema di rintracciabilità si prefigge di realizzare/ottenere a supporto degli obiettivi definiti dall'azienda od organizzazione.

Profondità:

insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, ecc..., coperte dal sistema di rintracciabilità in modo continuativo.

Estensione:

insieme dei componenti del prodotto coperto dal sistema di rintracciabilità in modo continuativo.

Bilanci di massa:


attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilità (per la produzione primaria – vedasi art. 3 del Reg. (CE) 178/2002 – il termine da utilizzare è “resa produttiva”).

3.0 Riferimenti

RT – 17 SINCERT “*Prescrizioni per l'accreditamento delle certificazioni a fronte della norma UNI 10939 “Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari” (Requisiti minimi)*”(per gli aspetti non coperti dalla norma UNI EN ISO 22005).

UNI EN ISO 22005 :2008 “*Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione*”

UNI EN ISO 22000:2005 “*Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare – requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare*”

	REGOLAMENTO SPECIFICO PER L'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'	Sigla RE006 Rev. 1 Pag. 4 di 5
---	---	---

4.0 Prescrizioni specifiche per l'attività di certificazione del sistema di rintracciabilità

4.1 Documentazione aggiuntiva da presentare unitamente alla domanda di certificazione

L'Organizzazione che intende conseguire la certificazione della rintracciabilità deve presentare ad AQA, unitamente ai documenti richiesti al p.to 6.1.2 del "Regolamento e Procedura per il rilascio ed il mantenimento della certificazione di Prodotto", i seguenti documenti:

- a) documentazione che definisca il campo di applicazione della certificazione il quale dovrà contenere adeguate informazioni circa gli obiettivi, la profondità, l'estensione gli elementi caratterizzanti e l'unità minima rintracciabile (vedi anche quanto richiesto da Q1003 "Questionario informativo rintracciabilità di prodotto");
- b) documentazione che descriva il sistema di rintracciabilità applicato conformemente ai punti della norma (es. Manuale, Disciplinare di produzione, documento tecnico, insieme di procedure). La documentazione dovrà riportare o fare riferimento alle procedure richieste dalla norma;
- c) il piano di controllo/monitoraggio.

4.2 Indicazioni per la definizione del campo di applicazione del sistema di rintracciabilità

Il sistema di rintracciabilità deve essere chiaramente definito in termini di profondità, estensione ed elementi caratterizzanti, a partire – nel caso di certificazione di filiera - dalla produzione primaria (vedasi art. 3 del Reg. (CE) 178/2002).

Con riferimento alla legislazione applicabile, l'organizzazione richiedente la certificazione deve avere la capacità di identificare e tenere sotto controllo almeno i seguenti parametri critici attraverso tutte le fasi produttive coperte dal sistema di rintracciabilità, dandone opportuna evidenza:

- a) per le industrie agro-alimentari: i punti critici di controllo (relativamente alle sostanze utilizzate ed alle tecnologie impiegate),
- b) per il settore primario animale: i parametri concernenti l'alimentazione ed i trattamenti sanitari (relativamente ai mangimi impiegati ed agli animali destinati alla produzione alimentare),
- c) per il settore primario vegetale: i contenuti dei "quaderni di campagna",

4.3 Classificazione dei rilievi

La classificazione dei rilievi avviene secondo i criteri definiti nel Regolamento e procedura per il rilascio ed il mantenimento della certificazione di prodotto al p.to 5.4.1

4.4 Prescrizioni integrative per la conduzione dell'audit

Il Gruppo di Audit valuterà, oltre alla conformità al documento normativo di riferimento, anche:

- a) la conoscenza e l'applicazione della legislazione relativa al/i prodotto/i coperto/i dalla certificazione,
- b) la corretta ed efficace applicazione dei bilanci di massa.

Nel corso dell'audit di certificazione, l'Organizzazione dovrà fornire inoltre evidenza che le procedure definite per assicurare la rintracciabilità lungo la filiera, sono state applicate - per ciascuna fase della filiera stessa - ad almeno un lotto di prodotto. Pertanto, qualora la filiera si compia in periodi molto lunghi, non rendendo possibile - in occasione dell'audit di certificazione - la verifica sul campo di tutte le fasi della stessa, il Gruppo di Audit AQA dovrà acquisire l'evidenza che, per almeno un lotto di prodotto, in ciascuna delle fasi in cui si sviluppa la filiera sono presenti le registrazioni dei flussi in entrata ed in uscita relativamente agli "elementi" da rintracciare. Di detta prova di rintracciabilità dovrà risultare evidenza nei documenti di audit.



REGOLAMENTO SPECIFICO PER L'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'

Sigla **RE006**

Rev. 1

Pag. 5 di 5

4.5 Prescrizioni relative al rilascio della certificazione

Al momento della decisione in merito al rilascio della certificazione, in seguito all'esame del Rapporto di Audit e di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'iter di certificazione, AQA conferma anche il campo di applicazione definito dall'Organizzazione.

4.6 Prescrizioni relative all'utilizzo dei riferimenti alla certificazione

Quando venga utilizzato il marchio di conformità rilasciato da AQA, in prossimità dello stesso (in ogni caso sullo stesso campo visivo) devono essere indicati, con modalità che potranno essere concordate di volta in volta con AQA, gli obiettivi, la profondità e l'estensione del sistema di rintracciabilità certificato. Se per motivi di spazio, detti riferimenti non possono essere riportati, ovvero non possono essere riportati in modo completo, l'Organizzazione concorderà con AQA modalità idonee da adottare per la loro corretta comunicazione.

4.7 Prescrizioni transitorie per la gestione del passaggio dalla certificazione di conformità alla norma UNI 10939:01 alla certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:08.

La gestione del periodo di transizione avviene con le seguenti modalità:

- ***A partire dal 01 maggio 2008, AQA svolge gli audit finalizzati al rilascio di nuove certificazioni a fronte della norma UNI EN ISO 22005:08.***
- ***Le Organizzazioni già certificate da AQA a fronte della norma UNI 10939:01, possono:***
 - a) adeguare il proprio Sistema di Rintracciabilità ai requisiti della nuova norma prima dell'audit di sorveglianza previsto per l'anno 2008 e richiedere conseguentemente ad AQA in quell'occasione sia svolto l'audit di adeguamento alla norma UNI EN ISO 22005:08. In questo caso, ad avvenuto completamento, con esito positivo, delle attività di sorveglianza/adeguamento, AQA rilascerà all'Organizzazione il certificato di conformità alla norma ISO 22005:08 accreditato SINCERT, senza imputare all'Organizzazione alcun costo aggiuntivo.
 - b) scegliere di mantenere, per l'anno 2008, il certificato di conformità alla norma UNI 10939:01 fuori accreditamento SINCERT. In questo caso AQA svolgerà l'audit di sorveglianza 2008 a fronte della norma UNI 10939:01 ed al completamento, con esito positivo, delle relative attività, provvederà al ritiro del certificato di conformità alla norma UNI 10939:01 accreditato SINCERT ed all'emissione di un certificato di conformità alla norma UNI 10939:01 non accreditato. In ogni caso in occasione della successiva sorveglianza, prevista per l'anno 2009, dovrà essere svolto l'audit di adeguamento norma UNI EN ISO 22005:08.

La presente revisione n. 1 del documento "Regolamento Specifico per l'attività di certificazione del sistema di rintracciabilità" sostituirà definitivamente la revisione precedente n. 0 solo ad avvenuto completamento delle attività previste per il passaggio alla nuova norma da parte di tutte le Organizzazioni già certificate da AQA. ***Nel periodo transitorio la revisione n. 0 rimane eccezionalmente in vigore solo per le Organizzazioni che scelgono di rimanere certificate a fronte della norma UNI 10939:01.***